

Saldo IVA 2025 entro lunedì 16 marzo 2026

Entro il 16 marzo 2026 i soggetti passivi IVA devono versare il **saldo IVA** emergente dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2025.

Il pagamento può essere effettuato in un'**unica soluzione** oppure in **forma rateale**, tenendo presente che il termine ultimo per completare la rateizzazione è fissato in data **16 dicembre 2026**.

Si ricorda, infatti, che per effetto dell'introduzione dell'**art. 8, D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto semplificazione adempimenti tributari)**, che è intervenuto sull'**art. 20, D.Lgs. n. 241/1997**, è stato differito il termine finale della rateizzazione dal 30 novembre al 16 dicembre, con la conseguenza che il versamento del saldo IVA può ora essere dilazionato in **massimo 10 tranches** di pari importo, dal 16 marzo al 16 dicembre.

Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli **interessi dello 0,33% mensile** (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera).

Ne deriva che il pagamento del saldo IVA 2025 può essere al più rateizzato come segue:

1. I° rata entro il **16 marzo 2026**, senza interessi;
1. II° rata entro il **16 aprile 2026**, con interessi dello 0,33%;
1. III° rata entro il **18 maggio 2026**, con interessi dello 0,66%;
1. IV° rata entro il **16 giugno 2026**, con interessi dello

0,99%;

1. V° rata entro il **16 luglio 2026**, con interessi del 1,32%;
1. VI° rata entro il **20 agosto 2026**, con interessi del 1,65%;
1. VII° rata entro il **16 settembre 2026**, con interessi del 1,98%;
1. VIII° rata entro il **16 ottobre 2026**, con interessi del 2,31%;
1. IX° rata entro il **16 novembre 2026**, con interessi del 2,64%;
1. X° rata entro il **16 dicembre 2026**, con interessi del 2,97%.

Resta ferma la possibilità di **differire** il pagamento del saldo IVA al termine previsto per il **versamento del saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES)**, potendo anche sfruttare l'**ulteriore differimento** al 30° giorno successivo ex **art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001**. Pertanto, il versamento del saldo IVA 2025:

- può essere generalmente differito al **30 giugno 2026** con la **maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo**:
1. in un'**unica soluzione**, applicando la maggiorazione dell'**1,60%** ($0,40\% \times 4$); oppure
 1. a **rate dal 30 giugno 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026**, maggiorando quanto dovuto dell'**1,60%** e suddividendo l'importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello **0,33%**;
- può essere generalmente **ulteriormente** differito

al **30 luglio 2026**:

1. in un'**unica soluzione**, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% oppure
1. a **rate dal 30 luglio 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026**, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l'importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%.

Si ricorda, poi, che la maggiorazione dello 0,40% va applicata **esclusivamente "sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24"** (risoluzione n. **73/E/2017**).

Pertanto, optando per il differimento del saldo IVA 2025 pari a 10.000 euro al 30 luglio 2026 e potendo compensarlo in parte con un credito IRPEF 2025 di 2.000 euro, la maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sull'importo di 8.160 euro (= $10.000 + 10.000 \times 1,60\% - 2.000$).

Il versamento del saldo IVA 2025 va effettuato mediante **modello F24** riportando:

- il codice tributo "**6099**";
- l'anno di riferimento "**2025**";
- il numero della rata oggetto di versamento e il numero delle rate complessive ("**0107**").

Il codice tributo previsto per gli interessi da rateazione è il "**1668**".

L'importo dovuto va indicato:

- all'**unità** di euro, in caso di pagamento in unica

soluzione entro il 16 marzo 2026, in coerenza con quanto emergente dal modello IVA 2026;

- al **centesimo** di euro, in caso di differimento o rateazione.

(MF/ms)